

COMITATO DI GESTIONE AMBITO TERRITORIALE DI CACCIA 11 PISTOIA

SEDUTA DEL 21 GIUGNO 2022
DELIBERA N. 66

OGGETTO: REVISIONE PREZZO CONTRATTO FORNITURA FAGIANI

PRESENTI: CALANTONI, CAFISSI, DROVANDI, FATTORINI, MALTAGLIATI, MANCHIA, NANNINI, PROCISSI

ASSENTI: BARBARITO, DAMIANI

Il Comitato di Gestione

PRESO ATTO che è in corso il contratto con l'allevamentoomissis... per la fornitura di n. 7000 fagiani/anno, sottoscritto in data 10/08/2020 a seguito di gara d'appalto e rinnovato per ulteriori due anni, sino al 2023, opzione prevista nel disciplinare di gara;

VISTA la richiesta, datata 10 giugno scorso, presentata dalla Ditta ...omissis... di maggiorazione di 2 euro del costo a fagiano a causa del " *forte incremento dei costi di produzione di cereali, energia, e gasolio, aumenti che sono andati oltre a quelli lineari ma condizionati da eventi e speculazioni non previste e non prevedibili che hanno coinvolto tutto l'universo produttivo*";

PRESO ATTO che gli effetti della pandemia e quelli del recente conflitto in Ucraina hanno avuto forti ripercussioni sui prezzi delle materie prime e fonti energetiche coinvolgendo tutto il mercato economico e producendo pesanti squilibri economici tra le parti dei contratti di appalto pubblici;

PRESO ATTO che per far fronte alle ricadute economiche negative sono intervenuti importanti disposizioni del governo sulla revisione dei prezzi e sulle compensazioni negli appalti pubblici: la Legge n. 25/2022, con modificazione del Decreto-legge 27 gennaio 2022 n. 4, e il Decreto -Legge 21 marzo 2022 n. 21. Le disposizioni hanno però riguardato soltanto il settore dei lavori pubblici lasciando scoperto il settore di forniture e servizi e niente hanno valso le sollecitazioni dell'ANAC che aveva chiesto di estendere a quest'ultimo settore la disciplina sulle compensazioni per il caro-materiali previsti per i lavori;

PRESO ATTO del comma 7 dell'art. 106 del codice dei contratti che cita: "per i settori ordinari il contratto può essere modificato se l'eventuale aumento di prezzo non eccede il 50% del valore del contratto iniziale";

RICHIAMATO l'art. 1467 del codice civile che cita "nei contratti...., se la prestazione di una delle parti è divenuta eccessivamente onerosa per il verificarsi di avvenimenti straordinari e imprevedibili, la parte che deve tale prestazione può domandare la risoluzione del contratto, con gli effetti stabiliti dall'art. 1458. La risoluzione non può essere domandata se la sopravvenuta onerosità rientra nell'alea normale del contratto. La parte contro la quale è domandata la risoluzione può evitarla offrendo di modificare equamente le condizioni del contratto".

ATTESO che alla luce di quanto sopraddetto si può ritenere che i recenti aumenti dei prezzi dovuti ai pesanti accadimenti degli ultimi 18 mesi costituiscono avvenimenti straordinari e imprevedibili eccedenti l'alea normale del contratto e che pertanto è da ritenersi legittima la richiesta di revisione del prezzo da parte della Ditta ...omissis...;

TENUTO CONTO CHE i prezzi attuali del mercato per la fornitura di fagiani si aggira in media attorno ai 10 euro a capo;

PRESO ATTO che vi sono disponibilità di bilancio per far fronte all'aumento del prezzo contrattuale;

a voti unanimi

DELIBERA

nell'interesse generale degli iscritti all'ATC di Pistoia, di fissare, quale equa modifica del contratto in essere con l'Azienda ...omissis..., il prezzo di euro 8,80 a capo di fagiano.

IL SEGRETARIO
Antonino CALANTONI

IL VICEPRESIDENTE
Antonio DROVANDI

